

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 52**

*Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili (programma 3.2.2.)*

1. Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.